

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento
Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo
Telefono 0465674001
e-mail: segretario@comune.pievedibono-prezzo.tn.it
PEC: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02401730227

Pieve di Bono-Prezzo, 18 dicembre 2017
Prot. n. c_m365-18.12.2017-6378/P

Oggetto: Avviso d'asta pubblica per l'alienazione dell'immobile contraddistinto dalla p.ed. 285 in C.C. Creto, comunemente denominato "Villetta Vela".
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 11 gennaio 2018.

Si rende noto che con determinazione del Segretario comunale n. 224 dd. 18.12.2017 è stata indetta, a norma dell'art. 35 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., un'asta pubblica per la vendita della **p.ed. 285 in C.C. Creto**, individuante l'immobile residenziale sito in via Roma n. 46 a Pieve di Bono-Prezzo, comunemente denominato "**Villetta Vela**".

L'importo a base d'asta è € 235.000,00 – al netto delle imposte dovute per legge.

1. OGGETTO DELL'ASTA

Con la presente gara, l'Amministrazione comunale intende procedere alla vendita del bene immobile sopra citato mediante asta pubblica ad offerte segrete in aumento con aggiudicazione con il criterio del massimo rialzo sul prezzo di stima posto a base d'asta.

L'immobile sarà venduto, a corpo e non a misura, al migliore offerente, nello stato di fatto e di diritto e con la destinazione in cui si trova, come sta e giace con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze ed accessioni manifeste e non manifeste e così come spettano al soggetto proprietario in forza dei titoli e del possesso.

Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo d'asta, nell'indicazione della superficie, dei confini, numero di mappa e coerenze, e per qualunque differenza.

La seduta di gara pubblica è fissata per il giorno
11 gennaio 2018 alle ore 14,00 presso il Municipio di Pieve di Bono-Prezzo
Sala Consiglio al 1° piano
in Via Roma n. 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo

L'asta si terrà in seduta aperta al pubblico. Sono ammessi a partecipare tutti gli offerenti. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati a impegnare legalmente l'offerente, ossia l'offerente stesso o i suoi legali rappresentanti o procuratori.

L'eventuale spostamento della seduta pubblica è reso noto mediante messaggio pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione: www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it.

Si ricorda che non sono ammesse offerte per persona da nominare e che il Comune di Pieve di Bono-Prezzo non ha autorizzato, né riconosce mediatori in ordine alla procedura in parola.

Il presente avviso (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet del Comune di Pieve di Bono-Prezzo (www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it) in versione integrale.

Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quello pubblicato sul sito sopra indicato.

2. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile è libero e disponibile e può avere tutte le destinazioni ammesse nel rispetto delle norme urbanistiche. A tale proposito si allega al presente avviso una copia del certificato di destinazione urbanistica relativo all'immobile qui posto in vendita (allegato 2).

L'immobile è così catastalmente individuato:

Dati identificativi			Dati di classamento					
Particella edificiale	Sub.	Foglio	Zona cens.	Categ.	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita
285		1	1	A/2	4	11 vani	309 mq.	€ 994,18

Agli atti del libro fondiario nel foglio A/2 è iscritto (02/08/1990 – G.N. 2351/4) il diritto di servitù con passo a piedi e con mezzi meccanici come da planimetria a favore della p.ed. 285 parte e della p.f. 259/4 parte e a carico della p.f. 262/5.

Nel foglio B il diritto di proprietà risulta intavolato a nome del Comune di Pieve di Bono con quota 1/2 (31/01/1984 – G.N. 329/1 – decreto di trasferimento d.d. 26/06/1978) e a nome del Comune di Prezzo con quota 1/2 (31/01/1984 – G.N. 329/2 – contratto d.d. 20/12/1983). A seguito della fusione avvenuta tra i due comuni con L.R. n. 1/2015 l'intera proprietà è del Comune di Pieve di Bono-Prezzo.

Nel foglio C degli aggravii non risultano iscrizioni.

L'edificio è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (Codice certificato AA00047-206, data emissione 13/02/2015) (allegato 1bis).

Per ottenere tutte le informazioni in dettaglio necessarie ad una valutazione dello stato del bene immobile qui posto in vendita è necessaria la presa visione della relazione tecnico-illustrativa dd. 14.12.2017 appositamente redatta dal tecnico comunale (allegato 1).

Pur non previsto come obbligatorio, è facoltà per gli interessati effettuare il sopralluogo presso l'immobile oggetto del presente avviso. Per consentire la corretta programmazione delle visite, gli interessati dovranno far pervenire apposita richiesta scritta entro e non oltre le ore 12,00 del 5 gennaio 2018 indicando il soggetto incaricato del sopralluogo e il relativo recapito telefonico in modo da poter essere contattati dal Servizio Tecnico comunale.

Resta inteso che con la presentazione dell'offerta l'aspirante acquirente dichiara di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene qui posto in vendita, per informazioni assunte o per conoscenza diretta; a tale proposito esonera il Comune di Pieve di Bono-Prezzo da ogni responsabilità presente e futura.

3. IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo a base d'asta è pari ad € 235.000,00 con aggiudicazione con il criterio del massimo rialzo. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo posto a base d'asta o pari all'importo stesso.

La cessione di cui al presente avviso è esente dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10 comma 8bis del D.P.R. 633/1972.

4. DISCIPLINA DELL'ASTA

La procedura di gara è regolata dal presente avviso nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., alla L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., al Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Pieve di Bono n. 35 dd. 21.12.2004 e al Regolamento di attuazione della L.P. n. 23/1990 approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. e s.m.. In quanto compatibile con le disposizioni della L.P. n. 23/1990 e s.m. e nei limiti in cui sia espressamente richiamato, si applica il D.Lgs. n. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammesse a partecipare all'asta pubblica le persone fisiche in pieno possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono inoltre ammesse a partecipare le persone giuridiche nel pieno possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e a condizione:

- di essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in analogo registro di altro stato dell'UE o nel registro delle persone giuridiche o all'albo delle Cooperative, a seconda della forma giuridica;
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione di cessazione di società, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione o non avere in tal senso in corso una procedura (fermo il disposto dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016);
- di non essere soggette a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di partecipazione a gare pubbliche e/o a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che il legale rappresentante e gli altri eventuali soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 siano in pieno possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dall'asta.

Si precisa che non possono essere compratori all'asta pubblica, secondo quanto disposto dall'art. 1471 del codice civile:

1. gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2. gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3. coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4. i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art. 1395.

Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

Ai fini della stipula dell'atto di compravendita, l'Amministrazione procederà a verificare l'effettivo possesso della piena capacità a contrarre dell'aggiudicatario con la pubblica amministrazione, come meglio precisato al paragrafo 12.

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara i soggetti interessati devono far pervenire, secondo le modalità illustrate nel presente avviso, ed indirizzandolo specificatamente a:

Comune di Pieve di Bono-Prezzo - Ufficio Protocollo - Via Roma, 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo entro le ore 12,00 del giorno 11 gennaio 2018

un plico debitamente chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo 7, secondo le modalità ivi precisate.

Il plico deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente e la dicitura: **"OFFERTA PER ASTA PUBBLICA RELATIVA ALLA VENDITA DELLA P.ED. 285 C.C. CRETO"** e deve essere spedito mediante:

- raccomandata del servizio postale statale;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, via Roma n. 34, nei seguenti orari d'apertura: da lunedì al venerdì feriali dalle 8,30 alle 12,30.

Nel caso di consegna diretta, l'Ufficio Protocollo rilascerà apposita ricevuta previa esibizione dell'allegato 3 al presente avviso d'asta, debitamente compilato per la parte riferita all'offerente.

I concorrenti sono inviati a considerare quanto segue:

- il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla procedura i plichi che perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi;
- non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo soggetto (ancorché intenda acquistare in comproprietà) e pertanto sarà tenuta in considerazione unicamente la prima presentata, come risultante al protocollo dell'ente;
- non sono ammesse offerte per persona da nominare;
- non sono ammesse offerte per ribasso;
- non si terrà conto di offerte subordinate a riserve e condizioni, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta, ad esclusione del caso espressamente previsto dall'art. 10 comma 4 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg..

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce **causa di esclusione dalla gara:**

- a) la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- b) non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a inoltrarli esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi a evitare la consegna o l'inoltro a Servizi o Uffici del Comune di Pieve di Bono-Prezzo diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

7. DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

I soggetti che intendono presentare offerta per l'immobile oggetto del presente avviso d'asta, devono inserire nel plico esterno indicato al paragrafo 6, **a pena di esclusione**, rispettivamente:

1. la documentazione come indicata al successivo paragrafo 8;
2. una busta chiusa (con ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità), recante all'esterno l'indicazione del soggetto offerente e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente solamente l'offerta di cui al successivo paragrafo 9.

Tutta la documentazione descritta nei successivi paragrafi 8 e 9 deve essere presentata in carta resa legale (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, in qualità di persona fisica offerente, legale rappresentante dell'offerente o procuratore del medesimo. **Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 del paragrafo 8 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o copia autenticata.**

8. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DEPOSITO CAUZIONALE

Al fine di agevolare la partecipazione all'asta, in allegato al presente avviso sono messi a disposizione degli interessati dei fac-simile delle dichiarazioni di seguito indicate, da utilizzare a seconda della tipologia (persone fisiche o giuridiche) dei partecipanti, da rendere secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. (allegati 4 e 5). SI INVITANO GLI OFFERENTI AD UTILIZZARE TALI MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA.

I modelli allegati al presente avviso sono reperibili sul sito internet dell'Amministrazione comunale (www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it).

Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente avviso.

Nel plico esterno deve essere inserita, **a pena di esclusione dall'asta**, la documentazione qui di seguito indicata:

1. **una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera**, successivamente verificabile, resa dall'offerente se persona fisica o dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m., accompagnata da fotocopia della carta d'identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore (in caso di offerente di altri Stati membri, non residente in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà, per l'offerente medesimo, di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.), **attestante:**

a) se trattasi di persona fisica (utilizzare il fac-simile allegato 4):

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, eventuale domicilio se differente dalla residenza e codice fiscale;
- di essere in possesso della piena capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di avere preso conoscenza e di accettare senza riserve tutte le norme prescritte dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo nel presente avviso d'asta ed in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. quelle di cui al paragrafo 2 (descrizione dell'immobile) integrato dalla relazione tecnico descrittiva (allegato 1), al paragrafo 8 (deposito cauzionale), al paragrafo 11 (adempimenti successivi all'aggiudicazione), al paragrafo 13 (stipulazione del contratto), al paragrafo 15 (ulteriori informazioni);
- di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene immobile oggetto dell'asta per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando il Comune di Pieve di Bono-Prezzo da ogni responsabilità presente e futura;

b) se trattasi di persona giuridica (utilizzare il fac-simile allegato 5):

- le generalità, ovvero nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del titolare o della persona legalmente autorizzata a impegnare la persona giuridica, nonché i dati identificativi della stessa, ovvero la sua ragione sociale, la sua sede legale nonché la sua partita I.V.A. e codice fiscale;
- che l'impresa/società/cooperativa/consorzio/ente/altro è in possesso della piena capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- che l'impresa/società/cooperativa/consorzio/ente/altro è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in analogo registro di altro stato dell'UE o nel registro delle persone giuridiche o all'albo delle cooperative, a seconda della forma giuridica della stessa;
- che l'impresa/società/cooperativa/consorzio/ente/altro non si trova in stato di

fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione o di non avere in tal senso in corso una procedura (fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016);

- che l'impresa/società/cooperativa/consorzio/ente/altro non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di partecipazione a gare pubbliche e/o a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che il legale rappresentante e gli altri eventuali soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono in pieno possesso della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di avere preso conoscenza e di accettare senza riserve tutte le norme prescritte dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo nel presente avviso d'asta di gara ed in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. quelle di cui al paragrafo 2 (descrizione dell'immobile) integrato dalla relazione tecnico descrittiva (allegato 1), al paragrafo 8 (deposito cauzionale), al paragrafo 11 (adempimenti successivi all'aggiudicazione), al paragrafo 13 (stipulazione del contratto), al paragrafo 15 (ulteriori informazioni);
- di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene immobile oggetto della presente asta per informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando il Comune di Pieve di Bono-Prezzo da ogni responsabilità presente e futura;

c) se trattasi di acquisti in comproprietà effettuati da più soggetti fisici o giuridici:

le dichiarazioni alle precedenti lettere a) e b) devono essere rese da ciascuno dei soggetti con le generalità di ciascun partecipante all'acquisto in comproprietà, utilizzando il fac-simile allegato 4 (dichiarazione – persone fisiche) o il fac-simile allegato 5 (dichiarazione – persone giuridiche);

2. documentazione a comprova della costituzione del deposito cauzionale, a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

Ai fini della partecipazione all'asta deve essere effettuato un **deposito cauzionale** dell'importo di euro 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta/00), pari all'1% del prezzo a base d'asta.

La costituzione del deposito cauzionale può avvenire:

- tramite deposito in contanti, costituito a mezzo di bonifico bancario presso il Tesoriere del Comune di Pieve di Bono-Prezzo (Cassa Rurale Adamello Brenta b.c.c., con sede in via 3 novembre 20 - 38079 Tione di Trento – codice IBAN IT05P0359901800 000000137920); se il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del Tesoriere, deve presentarla in copia conforme all'originale, a comprova dell'avvenuto deposito, **a pena di esclusione dall'asta**. In difetto, deve essere presentata la distinta della banca ordinante in originale o in copia conforme all'originale unitamente a una ricevuta del versamento al Tesoriere: ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal Tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio Tesoriere. Solo al buon esito dell'operazione il deposito cauzionale è ritenuto costituito;
- mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica e in originale.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.AC. nella determina n. 1 dd. 1 luglio 2014, nella fideiussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazione o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega un fac-simile di dichiarazione –

allegato 7).

Gli offerenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 – debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di Assicurazione o Istituto di Credito), nonché formalizzata con le modalità sopra specificate e integrata con le seguenti clausole:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;
- il soggetto fideiussore assume l'impegno incondizionato a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
- indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta dell'Amministrazione nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore a ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Qualora non venga riportata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta e a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione.

Resta inteso che la documentazione a comprova della costituzione del deposito cauzionale deve risultare riferita al medesimo soggetto che presenta la relativa offerta.

In caso di acquisti in proprietà effettuati da più soggetti fisici e/o giuridici, il deposito cauzionale deve contenere, **a pena di esclusione**, l'espresso riferimento a tutti i soggetti offerenti, nonché (in caso di deposito cauzionale effettuato mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) l'espressa indicazione che la garanzia prestata si riferisce a tutti i soggetti offerenti.

Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutti gli offerenti, a eccezione dell'aggiudicatario, per il quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto e previo versamento del prezzo di vendita, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, e delle spese fiscali e contrattuali.

Modalità di restituzione del deposito cauzionale.

In relazione alle diverse modalità di costituzione del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dagli offerenti a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale, se lo stesso è stato presentato mediante fideiussione.

In merito alla restituzione dei depositi cauzionali costituiti in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede come segue:

- l'offerente avente titolo alla restituzione del deposito cauzionale – ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 – deve comunicare all'Amministrazione comunale le coordinate bancarie sulle quali effettuare il rimborso;
- ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al Tesoriere;
- il Tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.

In nessun caso saranno riconosciuti interessi sulle somme restituite dall'Amministrazione.

Il procedimento sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dal ricevimento delle coordinate bancarie da parte dell'offerente.

Comporta **l'esclusione automatica dall'asta** la mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto o in ogni caso

qualora alla stipula del contratto non si possa pervenire per fatto imputabile o comunque ascrivibile all'aggiudicatario, l'Amministrazione incamera la cauzione, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

In applicazione dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 23 della L.P. 2/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni richieste, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dall'asta. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta l'applicazione di alcuna sanzione.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si applica il soccorso istruttorio nel caso di:

- a) mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 del presente paragrafo presentate da parte dei soggetti tenuti a renderle o mancata allegazione di copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore ove richiesta;
- b) incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente avviso, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- c) irregolarità nella cauzione, ovvero:
 - mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria, ovvero ricevuta del Tesoriere in caso di deposito in contanti): la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta;
 - mancata sottoscrizione della fideiussione da parte del soggetto garante;
 - mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore;
 - presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente avviso;
 - mancanza anche di una sola delle clausole richieste dal numero 2 del presente paragrafo;
 - incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente avviso, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;
 - errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;
 - in caso di acquisto in proprietà, mancata indicazione di tutti i soggetti offerenti.

Le cause di esclusione previste dal presente avviso sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

9. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, inserita nella busta di cui al punto 2 del paragrafo 7 del presente avviso, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- a) l'offerta deve essere redatta in carta resa legale e recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita IVA (se pertinente) dell'offerente (o di tutti i soggetti, qualora l'offerta sia presentata da parte plurisoggettiva);
- b) l'offerta deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dall'offerente se persona fisica, dal legale rappresentante dell'offerente ovvero dal suo procuratore secondo quanto prescritto al paragrafo 7 del presente avviso (ovvero da tutti i soggetti, qualora l'offerta sia presentata da parte plurisoggettiva);
- c) l'offerta deve indicare il prezzo, espresso in cifre e in lettere, che l'offerente è disposto a corrispondere per l'acquisto a corpo dell'immobile oggetto della presente asta, al netto di qualsiasi imposta che per legge grava sull'acquirente. In caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello in lettere, è tenuto valido l'importo espresso in lettere, come indicato all'art. 18, comma 10 della L.P. n. 23/1990;
- c) l'offerta deve riportare espressamente l'indicazione che la stessa è da considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ferma ed irrevocabile dal giorno della sua presentazione fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Costituisce causa di esclusione dall'asta, senza possibilità di regolarizzazione:

- la mancata sottoscrizione per esteso (nome e cognome) da parte dell'offerente se persona

fisica, del legale rappresentante dell'offerente ovvero del suo procuratore, secondo quanto prescritto al paragrafo 7 del presente avviso (ovvero da tutti i soggetti, qualora l'offerta sia presentata da parte plurisoggettiva);

- la mancata espressione (in cifre o in lettere) del prezzo offerto per l'acquisto dell'immobile; se il prezzo è esposto solo in cifre o in lettere, l'offerta non viene esclusa, purché la stessa sia inequivocabile;
- la presentazione di offerte con un prezzo pari o inferiore al prezzo a base d'asta indicato nel presente avviso;
- la presentazione di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
- la presentazione di offerte che rechino cancellazioni o aggiunte o correzioni, salvo che le stesse non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente;
- la presentazione di offerte per persona da nominare.

Per il caso di parte plurisoggettiva, si precisa che non è necessario, in sede di offerta, indicare eventuali quote di acquisto del bene in vendita e che l'eventuale indicazione di tali quote non viene in alcun modo considerata in sede d'asta, pertanto il vincolo derivante dall'offerta graverà in ugual modo su tutti i componenti della parte plurisoggettiva aggiudicataria, che si intenderanno solidalmente obbligati.

In sede di stipula del contratto con i componenti della parte plurisoggettiva aggiudicataria, l'Amministrazione disciplina l'eventuale suddivisione della proprietà del bene oggetto dell'alienazione come da richiesta della parte, fermo restando che se per la suddivisione del bene dovesse essere necessaria documentazione aggiuntiva, questa dovrà essere presentata a cura e spese dell'aggiudicatario. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità solidale di ciascuno dei soggetti costituenti la parte plurisoggettiva per il pagamento dell'intero prezzo di compravendita, nonché per le spese fiscali e contrattuali.

Si allega al presente avviso un fac – simile di offerta economica che gli offerenti sono invitati a utilizzare (allegato 6).

10. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA

Nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati, il Presidente di gara, in seduta aperta al pubblico, verificata la regolare composizione della Commissione e constatata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, provvede:

- a) ad accertare se i soggetti presenti alla seduta pubblica, ovvero gli offerenti stessi o loro legali rappresentanti o procuratori, siano o meno legittimati a interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento dell'asta e a impegnare legalmente gli offerenti;
- b) a verificare la regolarità formale dei plichi presentati dagli offerenti entro il termine indicato al paragrafo 6;
- c) all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della regolarità del loro contenuto per quel che riguarda la documentazione e l'integrità della busta recante l'offerta economica;
- d) a esaminare la documentazione presentata, provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli offerenti che abbiano presentato la documentazione prescritta e all'esclusione degli altri offerenti ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente avviso;
- e) a invitare il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi presentati, assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente;
- f) all'eventuale esclusione dell'offerente la cui documentazione risulti mancante o incompleta, nel caso in cui non sia applicabile il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 8;
- g) all'apertura e verifica delle offerte economiche, leggendo ad alta voce il prezzo offerto;
- h) all'esclusione di eventuali offerte economiche ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente avviso;
- i) alla formulazione della graduatoria delle offerte economiche valide in base al criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo a base d'asta;
- j) all'aggiudicazione della vendita del bene oggetto dell'asta in favore del soggetto che ha presentato la migliore offerta economica. L'aggiudicazione disposta dal Presidente è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

L'aggiudicazione viene effettuata anche nel caso in cui pervenga o sia ammessa una sola offerta purché la stessa sia ritenuta, dal Presidente, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede ad una gara tra gli stessi ed il contratto viene aggiudicato al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario (art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg).

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dall'asta previste dal presente avviso, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dall'asta medesima dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione non tiene luogo del contratto di compravendita e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è rinviata alla stipulazione del contratto stesso che avviene in forma pubblico-amministrativa, a conclusione del procedimento di verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione all'asta e dichiarati dal concorrente. Il prezzo di aggiudicazione deve essere pagato in un'unica soluzione, nel termine fissato dal Comune con apposita comunicazione e comunque prima della stipulazione del contratto di compravendita.

Sono a carico dell'aggiudicatario le imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e le spese di rogito, intavolazione, relative alle eventuali regolarizzazioni e volture catastali e ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto di compravendita. Il deposito della somma necessaria a fronteggiare tali spese deve essere effettuato dall'aggiudicatario entro i termini che saranno comunicati.

In caso di inadempienza dell'aggiudicatario, per quanto riguarda il pagamento del prezzo, il deposito delle spese contrattuali o la mancata produzione dei documenti o delle certificazioni richieste, il Comune, previa diffida ad adempiere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa, può procedere ad annullare la disposta aggiudicazione, a incamerare il deposito cauzionale presentato e ad aggiudicare la vendita all'offerente che segue in graduatoria.

12. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai fini della stipula dell'atto di compravendita, l'Amministrazione procede alla verifica del pieno possesso, da parte dell'aggiudicatario, della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, con la precisazione che – a tal fine – l'Amministrazione verifica il possesso dei requisiti descritti nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre che di quanto indicato nel paragrafo 8 del presente avviso, mediante acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

a) certificato generale del casellario giudiziale riferito:

- all'offerente, se trattasi di persona fisica;
- al titolare, se trattasi di impresa individuale;
- a ciascuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo;
- a tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali o consorzi;
- al socio unico (se persona fisica) se trattasi di società di capitali;
- al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
- ai membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza;
- ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
- ai direttori tecnici dell'impresa, se pertinenti;
- ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente avviso;
- ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente avviso anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività d'impresa;
- al procuratore che rappresenti l'offerente nella procedura di gara;

N.B. Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione e aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

b) (se pertinente) Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L.

25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'offerente nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi e antinfortunistici;

- c) (se pertinente) informazione resa dai competenti uffici attestante l'ottemperanza dell'offerente alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
 - d) informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'offerente in merito al pagamento di imposte e tasse;
 - e) (se pertinente) informazione circa l'iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio contenente:
 - l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a);
 - l'indicazione del fatto che la società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di acquisizione dell'informazione;
 - f) documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011 e s.m., se e in quanto dovuta. Per l'acquisizione di tale documentazione l'Amministrazione può chiedere all'aggiudicatario di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'aggiudicatario deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione medesima. In difetto – e previa diffida con assegnazione di un ulteriore termine breve – l'Amministrazione annulla la disposta aggiudicazione e incamera il deposito cauzionale con facoltà di aggiudicare all'offerente che segue in graduatoria;
 - g) (se pertinente) attestazione della Cancelleria del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso;
 - h) (se pertinente) certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'insussistenza di situazioni ostative alla partecipazione a gare e/o alla stipula di contratti da parte dell'offerente;
 - i) (se pertinente) informazione circa l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro delle persone giuridiche;
 - j) (se pertinente) informazione circa l'iscrizione dell'aggiudicatario all'albo delle cooperative.
- L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione degli interessati.

In caso di accertata insussistenza della piena capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, in contrasto con le dichiarazioni rese dall'offerente, l'Amministrazione procede all'esclusione dell'offerente dalla gara, all'escussione del relativo deposito cauzionale e aggiudica l'asta all'offerente che segue in graduatoria.

Si precisa che l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per partecipare a gare pubbliche, comporta l'esclusione dalle future gare indette dall'Amministrazione, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici (art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.).

Per i soggetti stranieri, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

Tutta la documentazione di cui sopra è acquisita tenuto conto della forma giuridica del soggetto aggiudicatario.

A norma dell'art. 22, comma 6, della L.P. n. 2/2016, in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di acquisto in comproprietà da parte di più soggetti fisici o giuridici, la documentazione di cui sopra è acquisita per ciascuno dei partecipanti.

13. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

A conclusione del procedimento di verifica del pieno possesso della capacità a contrarre in capo all'aggiudicatario, l'Amministrazione procede alla stipula del contratto di compravendita con lo stesso.

Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa a rogito del segretario comunale entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve:

- a) effettuare il deposito delle spese contrattuali relative al contratto nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa. Le spese contrattuali saranno determinate, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, dalla somma delle imposte e spese di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale, spese di intavolazione e diritti di rogito;

b) effettuare il versamento in un'unica soluzione del prezzo di vendita risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

A seguito della stipulazione del contratto, l'Amministrazione procede allo svincolo del deposito cauzionale presentato in sede di gara dall'aggiudicatario, con le modalità di cui al punto 2 del paragrafo 8.

L'Amministrazione si riserva di comunicare prima della stipula del suddetto atto le modalità di versamento delle somme sopra indicate.

Si precisa che l'acquirente è convocato per la firma del contratto di compravendita a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni rispetto alla data del rogito.

Qualora l'aggiudicatario non effettui entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale il versamento del prezzo di vendita risultante dall'offerta presentata in sede di gara o delle spese contrattuali, o non aderisca all'invito di stipulare il contratto di compravendita entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicatario stesso dall'Amministrazione comunale, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale presentato dal medesimo aggiudicatario, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, e ad aggiudicare l'asta all'offerente che segue in graduatoria.

14. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di informazioni e chiarimenti in ordine alla presente asta devono pervenire per iscritto al Comune di Bono-Prezzo – Servizio Segreteria - via Roma n. 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo, anche mediante pec all'indirizzo comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it, che fornisce, a coloro che facciano domande, le informazioni relative alla gara tramite inoltre al richiedente di specifica nota, anche a mezzo pec, e consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti, mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet istituzionale www.comune.pievedibono-prezzo.tn.it. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul sito internet si intendono note a tutti i concorrenti.

Tali richieste di informazioni e chiarimenti devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 5 gennaio 2018 e saranno evase almeno due giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dal responsabile del procedimento, unico autorizzato a riscontrare le istanze dei concorrenti.

15. ULTERIORI INFORMAZIONI

VALIDITÀ DELLE OFFERTE: le offerte presentate avranno validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. A norma dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto come eventualmente prorogato su richiesta dell'Amministrazione. Il termine rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'aggiudicatario della piena capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (enti certificatori o imprese) o presso l'offerente stesso. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in tal senso assunta dall'Amministrazione. A norma dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

IMMISSIONE NEL POSSESSO DELL'IMMOBILE: il possesso civile, materiale e fruttizio dell'immobile sarà conferito all'aggiudicatario con i relativi effetti di legge contestualmente alla firma dell'atto di compravendita;

FORO COMPETENTE: per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Trento;

PRIVACY: i dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: del presente procedimento di gara è responsabile la sottoscritta dottoressa Lorena Giovanelli, Segretario comunale.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dottoressa Lorena Giovanelli

Allegati:

1. relazione tecnico-illustrativa dell'immobile;

- 1bis. attestato prestazione energetica;
2. certificato di destinazione urbanistica;
3. ricevuta di deposito del plico presso l'Ufficio Protocollo;
4. fac-simile dichiarazione - persone fisiche;
5. fac-simile dichiarazione - persone giuridiche;
6. fac-simile offerta economica;
7. fac-simile dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria.